



Documento di seduta

A9-0230/2022

8.9.2022

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (COM(2022)0184 – C9-0154/2022 – 2022/0125(COD))

Commissione per i bilanci
Commissione per il controllo dei bilanci

Relatori: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier

(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	7
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	10
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	11

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
(COM(2022)0184 – C9-0154/2022 – 2022/0125(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0184),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0154/2022),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Corte dei conti del 28 giugno 2022¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci a norma dell'articolo 58 del regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0230/2022),
1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b – punto i

Regolamento (EU, Euratom) 2018/1046

Articolo 108 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

¹ GU C 285 del 26.7.2022, pag. 3.

Testo della Commissione

Emendamento

I rimborsi di cui al primo comma, lettera a), sono effettuati entro 60 giorni dall'annullamento o dalla riduzione dell'ammenda, di un'altra penale o sanzione. Allo scadere di tale termine, il creditore ha diritto agli interessi alle condizioni di cui all'articolo 116, paragrafo 5.

Motivazione

Nel suo parere 02/2022 relativo alla proposta della Commissione, la Corte dei conti europea ha suggerito di chiarire che, qualora la Commissione non rimborsi entro un determinato termine la parte pertinente degli importi riscossi a titolo provvisorio per un'ammenda ridotta o annullata, si applicano le condizioni di pagamento tardivo di cui all'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento, con un tasso di interesse fissato al tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali.

MOTIVAZIONE

La Commissione propone di rivedere il regolamento finanziario per far fronte alle conseguenze sul bilancio dell'Unione delle recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che riducono o annullano le ammende irrogate per violazione delle regole della concorrenza.

In particolare, nella sentenza del 20 gennaio 2021 nella causa C-301/19 P, *Commissione/Printeos*, la Corte ha ritenuto che, quando riduce o annulla un'ammenda irrogata per violazione delle regole della concorrenza e pagata a titolo provvisorio da un'impresa, la Commissione sia tenuta a versare interessi di mora per il ritardo nel rimborso dell'ammenda a decorrere dalla data del pagamento provvisorio da parte dell'impresa fino alla data di rimborso. In assenza di un tasso stabilito dalla legislazione, la recente giurisprudenza ha fissato il tasso di interesse al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (REFI della BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Nel contesto dell'impugnazione nella causa C-221/22 P, *Commissione/Deutsche Telekom*, la Commissione ha chiesto alla Corte di riesaminare la sentenza *Printeos* al fine di chiarire gli obblighi che incombono alla Commissione nel caso di riduzione o annullamento di un'ammenda. Tuttavia, in attesa di chiarimenti da parte della Corte, la Commissione si trova a far fronte a richieste di pagamento di interessi senza precedenti, che superano di gran lunga gli interessi ottenuti sugli importi pagati a titolo provvisorio. Nel 2022/2023 potrebbero diventare esigibili 85 milioni di EUR. Inoltre, più di 593 milioni di EUR potrebbero diventare esigibili nel 2024 a causa della causa *Intel*, in cui il Tribunale ha annullato l'importo totale dell'ammenda dopo un procedimento giudiziario durato più di dieci anni.

In base alle norme finanziarie in vigore, tali rimborsi dovrebbero provenire dal lato delle spese del bilancio dell'UE, in particolare dalla rubrica 7 del QFP (Pubblica amministrazione europea). Ciò richiederebbe a sua volta un bilancio rettificativo e la mobilitazione di strumenti speciali già nel 2023, in quanto il sottomassimale per le spese amministrative è già al limite a causa dell'attuale elevata inflazione. Nello stato di previsione del progetto di bilancio 2023, la Commissione sottolinea già che l'elevata inflazione prevalente e l'aumento dei prezzi dell'energia hanno un impatto molto diretto sui costi amministrativi e che la rubrica 7 sarà sottoposta a particolare pressione sia nel 2022 che nel 2023. Nonostante una ridefinizione molto rigorosa delle priorità, al fine di rispettare tutti gli obblighi giuridici, la Commissione sottolinea che il margine al di sotto del sottomassimale sarà pienamente esaurito e che nel 2023 sarà necessario ricorrere a strumenti speciali per un importo di 62,5 milioni di EUR.

La proposta della Commissione intende affrontare la situazione essenzialmente nel modo seguente:

- gli interessi e i risarcimenti dovuti in caso di riduzione o annullamento di un'ammenda sarebbero detratti dalle entrate del bilancio ("entrate negative") anziché incidere sul lato delle spese; si tratterebbe di una deroga limitata alla norma contro le entrate negative di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- il tasso di interesse sull'importo rimborsato a un'impresa in caso di riduzione o annullamento di un'ammenda sarebbe fissato specificamente per legge al tasso REFI della BCE maggiorato di 1,5 punti percentuali.

I relatori sostengono l'approccio della proposta della Commissione quale unica soluzione ragionevole date le circostanze, e raccomandano che sia approvato dal Parlamento.

In primo luogo, indipendentemente dalle attuali circostanze economiche, gli importi concordati nell'ambito del QFP per la rubrica 7 del bilancio dell'UE erano destinati a garantire il corretto funzionamento delle istituzioni dell'UE e sono chiaramente inadeguati a finanziare i costi derivanti dall'annullamento o dalla riduzione delle ammende irrogate per violazione delle regole della concorrenza. Inoltre, l'attuale elevata inflazione fa sì che il sottomassimale per le spese amministrative sia già esaurito, cosicché gli importi che potrebbero diventare esigibili nel 2022/2023 richiederebbero già un'ulteriore mobilitazione di strumenti speciali. Ciò limiterebbe a sua volta la capacità dell'autorità di bilancio di decidere, nel corso della procedura di bilancio annuale, in merito al possibile utilizzo di tali strumenti speciali per finanziare le effettive priorità politiche dell'Unione.

Inoltre, le entrate derivanti da ammende confermate sono inserite nel bilancio generale e, a parità di altre condizioni, riducono la risorsa propria basata sull'RNL: non comportano entrate per il bilancio amministrativo della rubrica 7. È quindi difficile comprendere per quale motivo, qualora la Commissione debba rimborsare un importo versato a titolo provvisorio, maggiorato degli interessi, a seguito della riduzione o dell'annullamento di un'ammenda, tali interessi debbano provenire dal bilancio amministrativo.

Da un punto di vista pratico, la proposta di modifica del regolamento finanziario consente di iscriverne in bilancio gli importi riscossi a titolo di ammende entro la fine dell'esercizio successivo, e la Commissione ha spiegato che una parte delle entrate derivanti da ammende confermate resterà effettivamente sui conti come "riserva", il cui importo dipenderebbe dal fabbisogno stimato per i risarcimenti da versare. Pertanto, in linea di principio, le ammende confermate possono essere utilizzate in futuro per pagare le ammende annullate o ridotte.

In secondo luogo, è ragionevole che il legislatore stabilisca un adeguato risarcimento in caso di rimborso di un'ammenda annullata o ridotta dalla Corte. La proposta fissa tale tasso di risarcimento al tasso REFI della BCE maggiorato dell'1,5 %. Il nuovo tasso non è retroattivo e non si applicherebbe alle cause pendenti, ma fornirebbe un riferimento normativo per il futuro, in modo che la Corte non debba fissare un tasso di interesse arbitrario come nelle recenti sentenze.

Il tasso corrispondente al tasso REFI della BCE maggiorato dell'1,5 % è fissato per analogia al tasso d'interesse attualmente previsto dal regolamento finanziario nel caso in cui un debitore scelga di coprire un obbligo di pagamento fornendo una garanzia finanziaria ma rinvii il pagamento alla data della sentenza definitiva. Tale scelta è accolta favorevolmente, in quanto rende più "attraente" per le imprese costituire una garanzia finanziaria a copertura di un'ammenda piuttosto che effettuare un pagamento provvisorio, contrariamente alla situazione attuale in cui il tasso di interesse applicato dalla recente giurisprudenza in caso di pagamento provvisorio è notevolmente più elevato.

A tale proposito va osservato che la Commissione non può astenersi dal chiedere alle società di versare gli importi provvisori o di coprire gli importi mediante una garanzia finanziaria, in quanto le azioni legali intentate dinanzi alla Corte non hanno effetto sospensivo.

In conclusione, i relatori ritengono che l'approccio proposto dalla Commissione sia il migliore possibile date le circostanze e andrebbe pertanto sostenuto. Allo stesso tempo, i relatori non possono non osservare che diverse recenti decisioni della Commissione riguardo a casi molto noti di concorrenza sono state annullate dal Tribunale e invitano pertanto la Commissione, in linea con recenti risoluzioni del Parlamento, a trarre i necessari insegnamenti dalle sentenze al fine di ridurre al minimo i rischi di annullamento o riduzione delle ammende pagate a titolo provvisorio in casi futuri, che potrebbero avere un impatto significativo sul bilancio

dell'Unione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione	
Riferimenti	COM(2022)0184 – C9-0154/2022 – 2022/0125(COD)	
Presentazione della proposta al PE	22.4.2022	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	BUDG 2.5.2022	CONT 2.5.2022
Relatori Nomina	Nils Ušakovs 1.7.2022	Monika Hohlmeier 1.7.2022
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	7.7.2022	
Approvazione	5.9.2022	
Esito della votazione finale	+: -: 0:	39 1 0
Deposito	8.9.2022	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

39	+
ID	Jean-François Jalkh
NI	Andor Deli, Sabrina Pignedoli
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Tomáš Zdechovský
RENEW	Gilles Boyer, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Ramona Strugariu, Nils Torvalds
S&D	Carmen Avram, Ilan De Basso, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, Hannes Heide, Pierre Larrourou, Margarida Marques, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs
THE LEFT	Silvia Modig
VERTS/ALE	David Cormand, Daniel Freund, Francisco Guerreiro

1	-
ID	Joachim Kuhs

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti